

Indennità esclusività del personale medico, protestano i sindacati. Il dettaglio del provvedimento

Garantire in modo omogeneo in tutte le Regioni l'erogazione economica della fascia superiore dell'indennità di esclusività per tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari, maturata dopo il raggiungimento della richiesta esperienza professionale e il superamento della verifica: e' questa la...

Indennità esclusività del personale medico, protestano i sindacati. Il dettaglio del provvedimento

Garantire in modo omogeneo in tutte le Regioni l'erogazione economica della fascia superiore dell'indennità di esclusività per tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari, maturata dopo il raggiungimento della richiesta esperienza professionale e il superamento della verifica: e' questa la richiesta contenuta nella lettera inviata dai sindacati della dirigenza medico veterinaria e sanitaria al presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani. Undici sigle, insieme (Anpo-Ascoti-Fials Medici - Aupi – Cisl Medici – Fassid – Fesmed – Fp Cgil Medici – Fp Cgil Spta – Fvm - Sinafo – Uil Fpl Federazione Medici) hanno scritto una lettera in cui si chiede la sua collaborazione per “garantire in modo omogeneo in tutte le Regioni l'erogazione economica della fascia superiore della indennità di esclusività per tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari che la maturano in seguito al raggiungimento della richiesta esperienza professionale e successivamente al positivo superamento delle verifica”.

“Lo stesso Documento delle Regioni del 10 febbraio 2011, integrato il 13 ottobre 2011 - ricordano i sindacati - prevede l'erogazione anche economica dell'indennità di esclusività conseguita per effetto di incarichi/funzioni diverse al maturare delle fasce di anzianità superiori, anche alla luce della legge 122 del 30 luglio 2010”. Per le sigle è in pratica un'attribuzione prevista in primo luogo dal Dlgs 502/1992, conseguita in seguito a valutazioni professionali positive e non per mero automatismo. “In caso di perdurante inadempienza dei direttori generali e/o delle singole Regioni – annunciano i sindacati – ci riserviamo di mettere in atto tutti gli strumenti utili per garantire ai dirigenti medici, veterinari e sanitari il diritto alla fascia superiore di indennità di esclusività al maturare dei requisiti previsti dalle vigenti normative”. Vediamo in che cosa consiste la normativa, secondo quanto riportato dal Sole24ore. Lo scatto dell'indennità di esclusiva dopo cinque e quindici anni di professione non deve essere "congelato" con le altre voci retributive previste dalla legge 122/2010 (la manovra estiva dello scorso anno). Le aziende sanitarie non dovranno più versare il contributo Inpdap a carico del dipendente.

Il limite del 20% della spesa per rimpiazzare le "cessazioni" dell'anno precedente riguarda solo gli incarichi a tempo indeterminato e non anche quelli di altre tipologie contrattuali. Sono in effetti tre novità della nuova «interpretazione autentica» che le Regioni hanno dato sul contenimento delle spese di personale previsto dalla legge 122/2010 con una "circolare" del 13 ottobre scorso con cui si modifica quella originaria di febbraio. La motivazione per cui le Regioni hanno deciso di "liberare" lo scatto dell'indennità di esclusiva previsto dopo i primi cinque anni di servizio e dopo i quindici anni (ma nella circolare questo non è scritto in modo esplicito) è legata al fatto che il Dlgs 502/1992 e i contratti del 2000 e del 2005 hanno configurato il primo passaggio - dopo cinque anni - come un vero e proprio cambio di mansioni e non come un mero passaggio di fascia economica e come in quanto tale deve avere le caratteristiche (esclusiva compresa) previste per le nuove funzioni. Per la scelta su quali tipologie di dipendenti calcolare le cessazioni la modifica delle Regioni spiega che nella conferma del limite del 20% della spesa legata alle cessazioni di personale nell'anno precedente devono essere comprese «solo le assunzioni a tempo indeterminato - si legge - nonostante la deliberazione n. 46/2011 della Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede di controllo, abbia affermato, per ragioni di ordine sistematico e in un'ottica di coordinamento della finanza pubblica, che il vincolo di spesa... vada riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Il valore giuridico del documento tuttavia è più che altro politico perché, come indicato nel testo, «rappresenta le linee guida interpretative... della normativa statale richiamata». E non tutte le Regioni hanno provveduto a "girare" la circolare alle proprie aziende sanitarie con la conseguenza che in alcune Regioni l'applicazione è obbligatoria, in alcune consigliata, in altre del tutto sconosciuta